



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini, a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

- **Codice della proposta:** COM (2024) 50 final
- **Codice interistituzionale:** 2024/0028 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa delle cospicue perdite di vite umane, della necessità di concentrarsi sulla difesa del territorio, dell'enorme numero di sfollati e della distruzione della capacità produttiva, come pure dell'indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta alla restrizione dell'accesso al Mar Nero. In questo difficile contesto, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 27 ottobre 2023 e del 15 dicembre 2023, ha sottolineato che continuerà a fornire un forte sostegno politico ed economico all'Ucraina per tutto il tempo necessario. L'Ucraina ha inoltre chiesto all'Unione di agevolare il più possibile le condizioni che consentono al paese di mantenere la sua posizione commerciale rispetto al resto del mondo e di approfondire ulteriormente le sue relazioni commerciali con l'Unione. Tra le misure disponibili a tal fine figurano l'agevolazione della logistica mediante l'accordo tra l'Unione e l'Ucraina sul trasporto di merci su strada e i corridoi di solidarietà UE-Ucraina, nonché una maggiore liberalizzazione degli scambi.

Tale maggiore liberalizzazione è stata introdotta con il regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione, prorogate per un anno dal Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (entrato in vigore il 6 giugno 2023 e applicabile fino al 5 giugno 2024).

In considerazione del protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, della conseguente necessità di continuare a sostenere l'Ucraina sul piano economico, del fatto che

all'Ucraina è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'UE nel giugno 2022 e dell'avvio dei negoziati di adesione nel dicembre 2023, la Commissione ha proposto un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che rinnovi per un periodo di un ulteriore anno le suddette misure di liberalizzazione degli scambi a decorrere dal 6 giugno 2024:

– sospensione temporanea di tutti i dazi doganali ancora in vigore a norma del titolo IV dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina (di seguito "accordo di associazione") che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA). La sospensione riguarda due categorie di prodotti:

- prodotti ortofrutticoli soggetti al regime dei prezzi d'entrata;
- prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati soggetti a contingenti tariffari;

– sospensione temporanea dell'applicazione del capo V e dell'articolo 24 del regime comune applicabile alle importazioni (salvaguardie) per quanto riguarda le importazioni originarie dell'Ucraina.

La proposta prevede il rafforzamento del meccanismo di salvaguardia previsto a tutela dei settori produttivi europei interessati di carattere generale (abbinato ad un monitoraggio periodico della Commissione), che potrà essere attivato anche a tutela di un solo Stato membro e che consentirà l'imposizione di qualsiasi misura necessaria. È stata altresì prevista una salvaguardia automatica con riferimento a specifici prodotti sensibili per le filiere agricole europee (carni avicole, uova e zucchero), che scatterà al superamento della media aritmetica dei quantitativi importati nel periodo di riferimento (individuato nel biennio 2022-2023), con l'obbligo, per la Commissione, di adottare misure di tutela di tali settori.

Le misure di liberalizzazione temporanee ed eccezionali previste dal Regolamento sono anche volte a sostenere e promuovere costantemente gli attuali flussi commerciali dall'Ucraina verso l'Unione, in linea con uno dei principali obiettivi dell'accordo di associazione, che consiste nel creare le condizioni per un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali ai fini di una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE.

Tali misure di liberalizzazione degli scambi sono adottate nel rispetto dell'impegno di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione, che sancisce, quale elemento essenziale dell'accordo, la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza. Nella stessa ottica, le suddette misure sono subordinate al rispetto degli stessi principi fondamentali di cui all'articolo 2, compresi quelli che prevedono il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto quali elementi essenziali dell'accordo stesso.

Le misure contenute nella presente proposta mirano altresì a garantire, conformemente all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, che la politica commerciale comune dell'Unione sia condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE.

Inoltre, tali misure sono coerenti con l'attuazione dell'accordo di associazione e, in particolare con il titolo IV, che prevede che le parti istituiscano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore di tale accordo (cioè entro il 2026).

Le misure in questione danno inoltre prova del forte impegno dell'UE a sostenere economicamente l'Ucraina, facendo leva sul commercio internazionale nel contesto della guerra di aggressione russa. In considerazione del protrarsi dell'aggressione militare e delle difficoltà economiche dell'Ucraina, il rinnovo delle misure di liberalizzazione degli scambi rappresenta la prosecuzione logica di tale politica.

L'Unione europea ha condannato infatti fermamente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ha adottato misure senza precedenti per sostenere l'Ucraina in questo contesto eccezionale, dall'assistenza finanziaria, inclusa l'assistenza macrofinanziaria per le misure di emergenza e per la ricostruzione, alla fornitura di attrezzature militari, all'adozione di ampie sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia, fino all'intensificazione della cooperazione nel quadro dell'accordo di associazione. L'Ucraina ha inoltre ottenuto lo status di paese candidato all'adesione all'UE nel giugno 2022 e i negoziati di adesione sono stati avviati nel dicembre 2023. Il Regolamento proposto si collocherebbe pertanto nel rispetto e sulla scia dell'obbligo dell'Unione, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, TUE, di assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna, nonché dell'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, il quale dispone che la politica commerciale comune debba essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che definisce la politica commerciale comune.

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La misura prospettata è necessaria per attuare la politica commerciale comune e conseguire

l'obiettivo di sostenere l'Ucraina nelle sue attuali difficoltà economiche, anche nel settore degli scambi con l'Unione.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione complessiva delle finalità generali del progetto è positiva, in quanto mira a sostenere l'Ucraina nelle sue attuali difficoltà economiche legate alla guerra di aggressione condotta dalla Russia e a mantenere gli attuali flussi commerciali dall'Ucraina verso l'Unione, in linea con uno dei principali obiettivi dell'accordo di associazione.

Al fine di garantire il mantenimento delle misure di liberalizzazione degli scambi per l'Ucraina dopo la scadenza del regolamento (UE) 2023/1077, fissata per il 5 giugno 2024, è importante che il regolamento entri in vigore il 6 giugno 2024. Tenuto conto di tale necessità e del conseguente carattere urgente della presente proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto. Tuttavia, i flussi di importazioni a norma del regolamento (UE) 2023/1077 sono regolarmente monitorati e comunicati. Il monitoraggio, nelle valutazioni della Commissione Europea, non ha fornito elementi di prova *prima facie* di ripercussioni negative sul complessivo mercato dell'Unione. Inoltre, in sede di rinnovo delle misure, sono stati introdotti un meccanismo di salvaguardia rafforzata di carattere generale e una salvaguardia automatica con riferimento a specifici prodotti sensibili per le filiere produttive agricole europee.

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Pur nell'esistenza di alcune sensibilità nel settore agricolo (a fronte delle quali si sono ottenute le citate misure di salvaguardia), le disposizioni contenute nel progetto - limitate nel tempo e in un contesto di capacità di produzione ed esportazione ridotta da parte ucraina - sono da ritenersi conformi all'interesse nazionale, data l'eccezionalità della situazione e nella misura in cui concretizzano con misure commerciali (di natura temporanea) l'inequivocabile sostegno politico che l'Italia offre all'Ucraina, vittima dell'aggressione russa.

### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non sono previste consultazioni con i portatori di interesse né assunzione di perizie.

Non si ritiene necessario ed opportuno proporre alcuna modifica.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

Secondo una stima basata sui volumi delle importazioni dall'Ucraina nel 2021 dei prodotti oggetto della proposta di regolamento superiori al contingente annuale in esenzione da dazio, l'Unione europea registrerebbe una perdita annua di entrate doganali pari a 33,4 milioni di EUR. Dato che l'importo totale stimato è di 33,4 milioni di EUR, l'impatto sulle risorse proprie dell'UE sarà decisamente limitato.

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di Regolamento così come presentata non produce effetti sull'ordinamento nazionale

|   |
|---|
| italiano.   |
| <b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>   |
| La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).  |
| <b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>  |
| Trattandosi di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce misure di liberalizzazione degli scambi, la norma non ha effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione.  |
| <b>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>  |
| Gli effetti del Regolamento non potranno che essere positivi per i cittadini, poiché consentiranno di importare dall'Ucraina a dazio zero tutti i prodotti soggetti a dazi all'importazione precedentemente all'adozione delle misure commerciali autonome a favore di Kiev. L'impatto sulle filiere produttive sarà oggetto di monitoraggio periodico, in vista della possibile adozione delle previste misure di salvaguardia.<br>La misura non introduce alcun onere normativo per le imprese. |

### **Altro**

Altre amministrazioni interessate: Agenzia delle Dogane per l'applicazione.



## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

- **Codice della proposta:** (COM(2024) 50 final
- **Codice interistituzionale:** 2024/0028 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

| <b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b>                        | <b>Norma nazionale vigente</b><br>(norma primaria e secondaria) | <b>Commento</b><br>(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)  |
|---|---|---|
| La proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio si compone di sette articoli. | Non si ravvedono collegamenti con norme nazionali vigenti       | Trattasi di norma unionale.<br>Il Regolamento in esame trova la sua base giuridica nell'articolo 207, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (FUE); non impatta sull'ordinamento nazionale, non necessita di intervento normativo di natura ordinaria. Stando alle stime basate sul livello delle importazioni dall'Ucraina nel 2021, l'Unione Europea dovrebbe registrare una perdita di entrate doganali pari a 33,4 milioni di EUR, con un impatto limitato sulle risorse proprie dell'UE.<br>Inoltre, l'impatto del presente regolamento sarà regolarmente monitorato con cadenza bimestrale, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni, sui prezzi sul |

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>mercato dell'Unione e sulla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi.</p> <p>Tra le amministrazioni nazionali, si segnala l'Agenzia delle Dogane per l'applicazione.</p> |
|--|--|--|